

tares del mutuo non dovrà essere comunque superiore alla somma che sarà ammessa al beneficio del contributo statale - alle condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 23 febbraio u. s., e che sono le seguenti:

a) - tasso di interesse:

1.) con abbinamento assicurativo: 7% (sette per cento), nell'ipotesi di un ammortamento compiuto nel termine di anni 20, oppure 7% annuo, oltre al diritto di commissione dello 0.50% "inve tantum" nell'ipotesi di un ammortamento ultravventennale;

2.) senza abbinamento assicurativo: 8% (otto per cento) annuo qualunque sia la durata dell'ammortamento;

b) - durata del mutuo: compatibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo¹⁾ qualora il mutuo non venga abbinato alla stipula di polizze di assicurazione e, comunque, non superiore ai 35 anni;

c) - rimborso del mutuo mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità fissa di ammortamento;